



Città di Vittoria

Direzione Polizia Municipale

**SCHEMA
REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**

Vittoria lì, 13 febbraio 2015

TITOLO I - DEFINIZIONE E GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Articolo 1

Definizione e Norme Applicabili

Il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Vittoria, Ente Gestore, posto in via Salvatore Incardona n. 101, è costituito dal complesso degli immobili, strutture, attrezzature, di proprietà della Regione Siciliana, destinati allo svolgimento delle operazioni commerciali e delle attività complementari alle funzioni mercatali.

Il Mercato all'ingrosso di Vittoria costituisce struttura e servizio di interesse pubblico. Le attività commerciali e di servizio che si svolgono al suo interno sono finalizzate alla libera formazione del prezzo delle merci trattate, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio all'ingrosso, igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

L'attività del Mercato è regolata dalla legge 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici); dal decreto ministeriale 10 aprile 1970 (Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli); dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989 (Indicazioni urbanistiche per il settore del commercio all'ingrosso comprendenti il piano della rete dei mercati ortofrutticoli); dai decreti legislativi n. 228 del 18 maggio 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici), n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE) e n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (Misure urgenti in materia di concorrenza); dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi), nonché dalle altre normative di settore e in conformità a quanto previsto nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005; nel "Regolamento Antipizzo," approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 27 febbraio 2008; nel Codice etico "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012; nel "Patto per Vittoria Sicura" e nel "Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria", entrambi del 9 dicembre 2014.

Articolo 2

Finalità

Il Regolamento di Mercato definisce la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura, secondo principi di buon andamento e imparzialità.

A tale fine disciplina i servizi, i requisiti di accesso degli operatori e dei loro fornitori, i rapporti contrattuali, l'assegnazione dei posteggi, le operazioni di vendita, le norme comportamentali di correttezza commerciale e il sistema sanzionatorio.

Il Regolamento persegue in particolare le seguenti finalità:

- a) promuovere e valorizzare la produzione ortofrutticola locale, attraverso l'offerta di spazi per la commercializzazione e la prestazione di servizi;
- b) sviluppare e sostenere le attività commerciali dei prodotti ortofrutticoli freschi, garantendone l'afflusso, la conservazione e l'offerta;
- c) contrastare le pratiche che pregiudichino la regolarità delle contrattazioni e gli interessi degli operatori di mercato.

Articolo 3

Gestione del Mercato

Il Mercato è gestito dal Comune di Vittoria, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il suo funzionamento è disciplinato dalla normativa indicata all'art. 1 del presente Regolamento.

La gestione deve tendere al pareggio di bilancio e i canoni corrisposti dagli operatori- per l'utilizzo dei posteggi, delle aree comuni e dei servizi- devono consentire la copertura dei costi di gestione, dell'ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature, delle strutture, degli oneri manutentivi e dei costi dei servizi.

La gestione dei servizi può essere affidata in concessione dal Comune di Vittoria- di seguito denominato Ente Gestore- a una società di gestione, con capitale interamente pubblico, mediante apposita convenzione che, in materia di scelta del contraente per beni, servizi e forniture, preveda, a pena di decadenza, l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e della normativa e protocolli (in quanto applicabili) di cui al precedente art. 1 e, in caso di assunzione di personale sotto qualsiasi forma e tipologia, all'applicazione dei principi di massima partecipazione e pubblicità.

L'Ente Gestore nell'attuazione del presente Regolamento, e nell'espletamento di tutti i compiti di propria competenza, deve avvalersi di circolari esplicative vincolanti per tutti gli operatori, i loro fornitori, e frequentatori del Mercato. L'Ente Gestore potrà avvalersi di periodiche consultazioni con le associazioni di categoria- maggiormente rappresentative a livello regionale- purché attive sul territorio provinciale, interessate alle tematiche su cui l'Ente Gestore sia chiamato a decidere. L'Ente Gestore, altresì, può costituire una "Consulta permanente" con le Associazioni di categoria interessate- maggiormente rappresentative a livello regionale- purché attive sul territorio provinciale, che potrà essere sentita sugli argomenti di maggiore rilievo, riguardanti la gestione e le scelte strategiche del Mercato.

Articolo 4

Commissione di Mercato

Presso il Mercato è istituita una Commissione presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato.

Costituisce condizione indefettibile per la nomina a componente della Commissione di Mercato il possesso di tutti i requisiti, riferibili alle persone fisiche, di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 163 del 2006.

I Componenti della Commissione di Mercato dovranno impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005; nel "Regolamento Antipizzo", in quanto applicabile, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 27 febbraio 2008; nel Codice etico per la promozione della cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali, "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012; nel "Patto per Vittoria Sicura" e nel "Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria", entrambi del 9 dicembre 2014.

La Commissione di Mercato, nominata dal Sindaco, è composta da:

- Sindaco o suo delegato
- Direttore del Mercato
- n. 2 Rappresentanti nominati dall'Ente Gestore
- n. 1 Rappresentante della Società di Gestione
- n. 1 Componente in rappresentanza della C.C.I.A.A.
- n. 1 Componente in rappresentanza della C.I.A.
- n. 1 Componente in rappresentanza della COLDIRETTI
- n. 1 Componente in rappresentanza della UPA
- n. 1 Componente in rappresentanza dell'ASCOM
- n. 1 Componente in rappresentanza della C.N.A.

- n. 1 Componente in rappresentanza dell'ASS. CONCESSIONARI
- n. 1 Componente in rappresentanza della LEGA COOP.
- n. 1 Componente in rappresentanza della COONFCOOPERATIVE
- n. 1 Componente in rappresentanza dell'ASS. REG. FORO CONTADINO
- n. 1 Componente in rappresentanza della CONFESERCENTI
- n. 1 Componente in rappresentanza dell'ASS. GEN. COOP ITALIANA
- n. 1 Componente in rappresentanza della UNACOA
- n. 1 Rappresentante del Servizio Igiene A.S.P. 7
- n. 1 Commissionario del Mercato Ortofrutticolo
- n. 1 Commerciante all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli
- n. 1 Mandatario del Mercato Ortofrutticolo
- n. 1 Rappresentante dell'industria di trasformazione
- n. 1 Rappresentante dei lavoratori dipendenti Mercato Ortofrutticolo
- n. 3 Produttori agricoli

La commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 5

Funzionamento e Compiti della Commissione di Mercato.

La Commissione di Mercato è convocata dal Presidente su iniziativa dello stesso, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante invito- da far pervenire ai componenti effettivi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione- che rechi l'ordine del giorno.

Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei componenti la Commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Tutte le deliberazioni, sia in prima, che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Un dipendente dell'Ente Gestore è nominato quale segretario della Commissione di Mercato con il compito di redigere il verbale di ogni riunione, che deve essere letto, approvato, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario. Copia delle delibere adottate dalla Commissione dovranno essere trasmesse, tempestivamente, dal segretario all'Ente Gestore/Direzione di Mercato.

I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Vittoria.

I componenti della Commissione dovranno fornire una mail PEC per il recapito delle convocazioni della Commissione e segnalarne ogni variazione alla Direzione di Mercato.

I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.

La Commissione è sciolta per verificato cattivo funzionamento, laddove non riesca a riunirsi validamente per tre riunioni consecutive.

Le spese per il funzionamento della Commissione di Mercato sono a carico dell'Ente Gestore.

Ai componenti la Commissione di Mercato non spetta alcun compenso e/o rimborso spese.

La Commissione di Mercato esprime pareri obbligatori ma non vincolati in materia di:

- Regolamento del Mercato e sue variazioni;
- istituzione e modifiche dei servizi del Mercato;
- provvedimenti di natura economica riguardanti la gestione del Mercato;
- bando di concorso per la nomina del Direttore del Mercato;
- determinazione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione in concessione dei posteggi;
- determinazione dei corrispettivi di concessione dei posteggi e di ogni altro locale del

Mercato, nonché delle tariffe dei vari servizi;

- determinazione dei minimi di attività commerciali;
- determinazione delle modalità di concessione e svolgimento del servizio movimentazione merci a società, consorzi, cooperative;
- determinazione delle modalità per l'apposizione delle insegne sui posteggi;
- determinazione degli orari di apertura del Mercato e del calendario delle festività;
- determinazione del numero, delle caratteristiche e delle modalità d'uso dei veicoli adibiti ai trasporti interni del Mercato.

La Commissione altresì:

- propone all'Ente Gestore le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del Mercato stesso, al fine di assicurare la massima efficienza anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- propone all'Ente Gestore le modifiche da apportare al Regolamento di Mercato, in base alle necessità accertate, per una migliore efficienza delle attività commerciali;
- delibera la sanzione della sospensione, fino a un massimo di tre mesi, nei confronti degli operatori di mercato, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratifica la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal Direttore di Mercato.
- promuove idonei controlli per il perseguimento della trasparenza e la regolarità delle attività svolte all'interno del mercato ortofrutticolo, volti a contrastare il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale;
- garantisce la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza;
- garantisce l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959 n. 125 e dal presente Regolamento.

Articolo 6

Direttore di Mercato

Al Mercato Ortofrutticolo è preposto un Direttore che è responsabile, nei confronti dell'Ente Gestore, del regolare funzionamento del Mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e agli indirizzi dell'Ente Gestore e alle decisioni della Commissione di Mercato.

Il Direttore è individuato dall'Ente Gestore, tramite selezione pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

La nomina e le funzioni di Direttore di Mercato possono essere conferite anche a dipendenti dell'Ente Gestore, purché in possesso dei requisiti sotto indicati.

Lo stato giuridico, il trattamento economico e il tipo di inquadramento del Direttore di Mercato è determinato dall'Ente Gestore nel rispetto del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e dalla normativa di settore.

L'Ente Gestore individua il Direttore di Mercato tra i soggetti in possesso di elevata competenza, professionalità ed esperienza nel settore agroalimentare, accertate attraverso la verifica di idoneo titolo di studio (diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale) e dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- specializzazione professionale;
- esperienze nella direzione di altri mercati all'ingrosso;
- esperienze rilevanti in enti pubblici, in aziende commerciali, bancarie e/o industriali;
- esperienze lavorative come responsabile della logistica o del personale o anche come addetto alla gestione delle risorse umane, sia in enti pubblici, che in aziende private;
- pubblicazioni scientifiche e master universitari in materia economico-aziendale o in tecnologia agroalimentare;

- altri titoli ritenuti rilevanti dall'Ente Gestore.

Costituisce condizione d'incompatibilità e di non conferibilità dell'incarico, l'esistenza di sentenze di condanna per violazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 (anticorruzione), del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico sulla documentazione amministrativa), del d.lgs 8 aprile 2013 n. 39 (disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi).

Il Direttore di Mercato dovrà impegnarsi:

- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dello stesso e dei suoi familiari (intimidazioni, tentativi di corruzione, pressioni per condizionarne l'operato, danneggiamenti/furti di beni strumentali, etc.);
- a dare notizia alla Prefettura, al Comune di Vittoria e alla società Vittoria Mercati s.r.l. di ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dello stesso o dei suoi collaboratori e degli operatori del Mercato a qualsiasi titolo (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato ortofrutticolo), come previsto nel "Protocollo di legalità per il Mercato ortofrutticolo di Vittoria", sottoscritto tra il Comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa il 9 dicembre 2014, con l'obbligo di denunciare i fatti all'Autorità Giudiziaria;
- ad adeguare la propria condotta e i propri doveri professionali a quanto previsto nel Codice etico per la promozione della cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali, "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012.

Il Direttore del Mercato altresì non può svolgere, a pena di decadenza, attività in conflitto d'interessi e/o incompatibili con l'Ente Gestore, né prestare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle, comunque subordinate all'autorizzazione dell'Ente Gestore, richieste da enti istitutori o gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni.

Articolo 7

Funzioni e Compiti del Direttore di Mercato

Il Direttore di Mercato, oltre ai compiti previsti dal presente Regolamento:

- partecipa, con voto consultivo, alla Commissione di Mercato;
- accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
- stabilisce i turni, gli orari e le modalità di lavoro e di servizio del personale dell'Ente Gestore che opera nel Mercato;
- segnala all'Ente Gestore le carenze strutturali e organizzative del Mercato, indicando le iniziative e gli interventi idonei a migliorare la qualità dei servizi e rendere trasparenti le attività mercatali, attivando, nel contempo, tutte le forme di controllo volte a contrastare ogni fenomeno di devianza all'interno del mercato ortofrutticolo;
- adotta ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni;
- propone all'Ente Gestore, anche su segnalazione degli operatori di mercato, l'adozione dei provvedimenti volti a favorire un più efficace funzionamento delle attività del Mercato;
- vieta la vendita dei prodotti riconosciuti non commestibili dagli Organi sanitari;
- vieta la vendita e ordina il ritiro, dei prodotti il cui confezionamento ed i cui contenitori non siano riconosciuti dagli operatori preposti conformi alle norme vigenti;
- cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
- vigila perché non siano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
- accerta che tutte le operazioni di compravendita vengano eseguite in ottemperanza al Regolamento;

- autorizza, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- Il Direttore di Mercato può adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza, previsti dal presente Regolamento all'art. 44, e fare allontanare dal Mercato coloro che, con il loro comportamento, turbino il regolare funzionamento del Mercato stesso o contravvengano alle disposizioni di legge e del Regolamento medesimo.

Svolge tutte le funzioni a lui affidate dalle leggi e dai regolamenti e qualunque altra funzione a lui affidata dall'Ente Gestore.

Il Direttore di Mercato altresì sovrintende e coordina il servizio di vigilanza, diurna e notturna, e di controllo degli accessi e delle attività di mercato, direttamente- se tale servizio viene svolto da personale dipendente dell'Ente Gestore- o tramite i responsabili incaricati, se svolto da Società di Gestione.

Articolo 8

Personale Addetto al Mercato

Il Direttore di Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale dipendente dell'Ente Gestore, o da questo assunto con selezione pubblica, in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato.

Tutto il personale addetto al Mercato è tenuto a rispettare quanto previsto dalla legge 25 marzo 1959 n. 125; dal decreto ministeriale 10 aprile 1970; dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989; dai decreti legislativi nn. 228 del 18 maggio 2001, 163 del 12 aprile 2006, 59 del 26 marzo 2010 e 159 del 6 settembre 2011; dalla legge 6 novembre 2012 n. 190; dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, dalle altre normative di settore e in conformità a quanto previsto nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005; nel "Regolamento Antipizzo", in quanto applicabile, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 27 febbraio 2008; nel Codice etico per la promozione della cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali, "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012; nel "Patto per Vittoria Sicura" e nel "Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria", entrambi del 9 dicembre 2014.

TITOLO II - SERVIZI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Articolo 9

Gestione Servizi

L'Ente Gestore provvede- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento, dalla delibera consiliare n. 122 del 28 dicembre 2012 e dal contratto di affidamento servizi, n. 18236 di Repertorio e n. 6646 di Raccolta- alla gestione dei seguenti servizi di mercato:

- organizzazione e predisposizione del servizio di vigilanza della struttura mercatale;
- gestione degli impianti frigo;
- manutenzione ordinaria della struttura con eccezione degli interventi strutturali e/o di manutenzione straordinaria;
- gestione dei depositi per casse e imballaggi;
- pulizia della struttura e raccolta differenziata;
- gestione degli ingressi e della viabilità;
- predisposizione del manuale HACCP per le parti comuni del mercato, verificandone la compatibilità con quello dei concessionari;
- gestione di eventuali spazi espositivi e/o pubblicitari esterni e/o interni all'area del mercato ortofrutticolo;
- gestione del servizio di posteggio;

- gestione del servizio di pesa pubblica;
- promozione di iniziative della struttura mercatale, per il miglioramento della vendita dei prodotti che transitano dal mercato ortofrutticolo, e dei servizi forniti;
- servizio bar e ristoro;
- servizio facchinaggio, traino e trasporto, e ogni altro servizio ausiliario del mercato, compresi quelli relativi a prestazioni professionali.

Il soggetto concessionario non può cedere il servizio assunto, a pena di decadenza.

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative di settore e del presente Regolamento. Tutto il personale addetto ai servizi, anche quelli dati in concessione, è tenuto a rispettare quanto previsto dall'articolo 1 del presente Regolamento.

Articolo 10

Servizio Igienico-Sanitario

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi locali di sanità, i quali sono tenuti a dichiarare la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti, disponendone la distruzione o la particolare destinazione delle stesse, notificando il provvedimento al detentore della merce e alla Direzione di Mercato.

Il Direttore di Mercato ordina al detentore della merce l'esecuzione del provvedimento dell'Autorità sanitaria di distruzione e/o allontanamento della merce.

Nel caso in cui gli operatori/detentori non eseguano il provvedimento di distruzione e/o allontanamento entro il termine prescritto, si provvederà coattivamente ponendo a carico degli interessati i costi sostenuti; i contravventori saranno altresì soggetti - a seconda della gravità della condotta - alle sanzioni di cui al successivo art. 44, oltreché alle sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il servizio igienico-sanitario, nel caso di fenomeni epidemici, altresì provvede agli interventi di propria competenza, prescrivendo gli interventi idonei ad assicurare le migliori condizioni igieniche del suolo e dei locali, specie quando è necessario il ricorso alla disinfezione, alla disinfestazione e alla derattizzazione.

Articolo 11

Conformità dei Prodotti e degli Imballaggi

I prodotti e gli imballaggi devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il personale dell'Ente Gestore, per tali verifiche, ha libero accesso ad ogni locale adibito alla vendita o al magazzinaggio.

Articolo 12

Servizio Statistico e Rilevazione Prezzi

Ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative alle attività di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli all'interno del mercato, è prevista la rilevazione statistica - in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica - e la messa in rete dei dati riguardanti qualità e quantità delle singole merci, il prezzo di vendita e la destinazione finale dei prodotti.

La rilevazione statistica dev'essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- il Direttore di Mercato effettua l'accertamento giornaliero delle qualità e della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato, nonché della quantità, dei prezzi e delle destinazioni delle merci vendute;
- tutti coloro che operano nel Mercato ortofrutticolo sono tenuti a fornire alla Direzione

Mercato le informazioni e i dati statistici da questa richiesti;

- la rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato, completi degli elementi occorrenti ai fini statistici (indicazione esatta della specie merceologica, della qualità e della provenienza), e può trovare sostegno in strumenti di pesa elettronica collegati, in tempo reale, con la direzione mercati;
- la rilevazione dei prezzi (mercuriale agricola) è effettuata mediante la trasmissione telematica- a cura dei concessionari dei posteggi (o di loro incaricati), attraverso l'utilizzo di un apposito modello predisposto dalla Direzione Mercati- alle ore 9.00 e alle ore 11.00- di ogni giorno lavorativo nel periodo di apertura antimeridiana e un successivo "invio" alle ore 17.30 nel periodo di apertura pomeridiana;
- nel modello, predisposto dalla Direzione di Mercato, dovranno essere indicati i prezzi di vendita minimi, massimi e prevalenti dei prodotti commercializzati e, a parte, la punta massima per quelle partite di prodotti che si discostino, per l'alta qualità, da quanto mediamente commercializzato. Detta punta massima non concorrerà alla media aritmetica della mercuriale agricola;
- la Direzione Mercato, entro i 20 minuti successivi alla rilevazione, deve provvedere alla massima pubblicizzazione della mercuriale sui tabelloni elettronici, sul sito istituzionale del Comune, e su ogni utile fonte aperta (internet, app, social network, etc.), inviandone copia telematica a tutti i concessionari;
- in seguito alla pubblicazione, la Direzione Mercati potrà procedere a una verifica a campione, mediante il metodo dell'intervista, dei prezzi praticati;
- per ogni prezzo rilevato mediante intervista, si dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui lo stesso si riferisce, e il nome dell'operatore del posteggio che ha fornito l'indicazione.

I dati individuali, rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica, sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati per nessun motivo. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

L'Ente Gestore potrà stipulare apposita convenzione, con soggetti specializzati, per l'utilizzo di sistemi di rilevazioni statistiche presenti sul mercato, ovvero migliorare la propria mercuriale per garantirne una maggiore efficacia.

Articolo 13

Cassa di Mercato

L'Ente Gestore può attivare un servizio di Cassa per la gestione dei flussi finanziari, derivanti dalle transazioni commerciali effettuate all'interno del Mercato, e per le operazioni bancarie a favore degli operatori. La gestione della Cassa sarà affidata, a norma di legge, ad una azienda di credito. L'Ente Gestore individuerà all'interno dell'area di Mercato idonei locali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 12 della legge del 25 marzo 1959 n. 125. Gli operatori di mercato potranno facoltativamente avvalersi di tale servizio, alle condizioni e secondo le modalità concordate con il gestore del servizio.

Articolo 14

Informazioni Finanziarie (Centrale Rischi)

L'Ente Gestore può attivare un servizio di verifica della capacità finanziaria degli acquirenti mediante la richiesta, a ciascuno degli operatori, della propria esposizione creditoria nei confronti dei clienti. Gli operatori che acconsentiranno dovranno necessariamente e preventivamente autorizzare l'Ente Gestore, in forma scritta, al trattamento dei dati sensibili raccolti.

Articolo 15

Servizio di Polizia Urbana e Amministrativa

L'ordine pubblico e il servizio di polizia amministrativa nel Mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

Il Comando di Polizia municipale organizza il servizio di polizia urbana e amministrativa all'interno del Mercato per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento e, in accordo con l'Ente Gestore, potrà costituire un apposito Nucleo di Polizia del Mercato, dotato di una postazione all'interno dell'area mercatale e un collegamento telematico con la Direzione di Mercato.

La Polizia municipale segnala al Direttore di Mercato tutte le irregolarità riscontrate, i reclami ricevuti ed ogni episodio o fatto che possa influire sul regolare funzionamento dei servizi di Mercato.

La tutela dell'ordine pubblico all'interno del Mercato ortofrutticolo- in coerenza con quanto stabilito nel "Patto per Vittoria Sicura" (patto per lo sviluppo di azioni in materia di sicurezza integrata della città), sottoscritto presso la Prefettura di Ragusa il 9 dicembre 2014- è assicurata anche attraverso il "Gruppo di Lavoro Sicurezza", coordinato dalla Prefettura e composto da un rappresentante del Sindaco di Vittoria, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia municipale.

Articolo 16

Servizio di Facchinaggio

L'Ente Gestore, su proposta del Direttore di Mercato e sentita la Commissione di Mercato, determina il numero massimo degli addetti necessari ad espletare il Servizio di Facchinaggio.

Le attività di movimentazione delle merci sono pagate su fattura, per servizi effettivamente resi e secondo la tariffa stabilita dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Le operazioni di movimentazione delle merci all'interno del Mercato possono essere svolte da società, consorzi e cooperative singole e associate, mediante apposita convenzione che preveda, a pena di decadenza, l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e il rispetto della normativa e dei protocolli, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, sempre che i soci siano in possesso del certificato previsto dall'art. 12 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773.

La concessione per l'esercizio dell'attività di movimentazione verrà rilasciata alle società, ai consorzi o alle cooperative, sentita la Commissione di Mercato, ed avrà validità annuale, salvo decadenza o revoca anticipata per inadempienza agli obblighi previsti nella convenzione. L'autorizzazione potrà essere rinnovata, previa presentazione di documentazione comprovante la permanenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione ad operare.

Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del Mercato- ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'art. 2, comma 10 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, e del D.P.R. 342 del 18 aprile 1994- possono essere esercitate da facchini liberi, previa denuncia di inizio attività all'Autorità attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a ciò destinate.

I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare la propria attività all'interno del Mercato, debbono avere compiuto il diciottesimo anno di età e devono rispettare la normativa e i protocolli, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

L'autorizzazione per i facchini singoli avrà validità annuale e, salvo decadenza o revoca anticipata per grave inadempienza, potrà essere rinnovata, previa presentazione di documentazione comprovante la permanenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione a operare.

Gli operatori devono avere i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di movimentazione, e devono avere stipulato polizza assicurativa- anch'essa prevista per legge- per i rischi derivanti dall'attività di movimentazione.

Gli operatori, nell'ambito dei posteggi (ivi compreso il pianale del veicolo ad essi accostato per l'eventuale scarico merci) di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà. Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla Direzione del Mercato.

Tutti gli addetti alla movimentazione merci dovranno essere sempre in possesso di attestazione sanitaria aggiornata.

E' facoltà dell'Ente Gestore prevedere che gli addetti alla movimentazione indossino un'uniforme.

Gli addetti alla movimentazione sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna.

Ai facchini liberi, che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento e del Direttore di Mercato, o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, si applicano le seguenti sanzioni:

- la diffida orale o scritta disposta dal Direttore di Mercato;
- la sospensione dell'attività, da uno a quindici giorni, disposta dal Direttore di Mercato;
- nei casi gravi, o di recidiva, la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal Mercato disposta dall'Ente Gestore, su proposta del Direttore e sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione l'interessato non può, per nessun motivo, accedere alla struttura mercatale.

Alle stesse sanzioni- fatta eccezione per la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal Mercato- sono soggetti i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta nel rispetto delle norme contrattuali, dello Statuto dei lavoratori e delle norme sanitarie.

Articolo 17

Pesatura e Verifica del Peso

Ogni venditore provvede alla pesatura delle derrate mediante idonei strumenti di pesa, installati nel posteggio di vendita.

Ogni compratore deve controllare, prima di ritirare il prodotto acquistato, il peso e il confezionamento dei colli. In caso contrario, si ritengono validi i pesi e i colli risultanti dai tagliandi di vendita o dai registri dei Venditori.

Non saranno presi in considerazione, dopo il ritiro della merce dal Mercato, eventuali reclami per i prodotti acquistati.

L'Ente Gestore può dotare l'area del Mercato di idonei strumenti di pesatura che potranno essere utilizzati gratuitamente dai richiedenti.

Articolo 18

Tariffe, Diritti e Canoni

Le tariffe dei servizi (anche quelli dati in gestione), i diritti e i canoni dei posteggi sono fissati dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Le tariffe, i diritti e i canoni saranno adeguatamente pubblicizzati dalla Direzione di Mercato in modo che gli operatori possano prenderne visione.

Non possono essere imposti e/o riscossi pagamenti in misura superiore e/o inferiore a quelli stabiliti nelle tariffe, nei diritti e nei canoni o che non siano il corrispettivo di prestazioni

effettivamente rese.

Le somme indebitamente corrisposte sono ripetibili a cura dell'Ente Gestore o della Società di Gestione.

La violazione di quanto previsto nel presente articolo è sanzionabile ai sensi del Regolamento e, qualora integri estremi di reato, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 19

Responsabilità

Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità per danni, mancanze o deperimento di derrate, che dovessero, a qualunque titolo, subire gli operatori e i frequentatori del Mercato.

Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili nei confronti dell'Ente Gestore dei danni causati anche dai loro dipendenti o collaboratori.

Gli operatori concessionari di posteggi e/o altri immobili devono essere adeguatamente assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata. L'ente Gestore, sentita la Commissione di mercato, può stabilire i limiti minimi della polizza assicurativa.

A loro carico il Direttore del Mercato può adottare le sanzioni di cui al presente Regolamento.

TITOLO III - OPERATORI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Articolo 20

Categorie ammesse al mercato

Sono ammessi a operare al Mercato gli operatori professionali di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23. E' facoltà dell'Ente Gestore consentire gli acquisti anche ai consumatori, secondo orari e calendari stabiliti preventivamente.

L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ai sensi dell'art. 71, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2010 n.59, è inibito a:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Gli operatori del Mercato, durante la loro attività, devono attenersi alle norme del presente Regolamento e a tutte le disposizioni in materia commerciale, igienico-sanitaria e di sicurezza,

osservando scrupolosamente l'etica commerciale. Dal mancato rispetto di tali regole consegue l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento.

Per assicurare trasparenza e visibilità, tutte le operazioni commerciali, indipendentemente dall'importo, devono essere compiute su fatture e il pagamento deve avvenire esclusivamente con assegno bancario, bonifico o strumenti elettronici comunque tracciabili, non essendo ammesso l'uso del contante. La violazione di tale disposizione può comportare l'irrogazione di sanzioni, fino all'inibizione dell'accesso al Mercato e/o alla revoca dell'assegnazione del posteggio. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale ed i termini di pagamento e di fatturazione devono rispettare quanto previsto dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e dal relativo decreto di attuazione n. 199 del 19 ottobre 2012.

Chiunque compia, nell'ambito del Mercato, operazioni che comportino la manipolazione o il contatto con i prodotti ortofrutticoli, devono inoltre aver ottenuto il rilascio dell'Attestazione Sanitaria di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

E' vietato agli Operatori ammessi al Mercato, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri Operatori di Mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti Ospedalieri o Comunità Assistenziali.

E' fatto assoluto divieto di esercitare attività di vendita ai soggetti non rientranti nelle figure sotto indicate, se non preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore.

Articolo 21

Venditori

Sono ammessi a operare nel Mercato per le vendite i sotto elencati operatori, purché in possesso dei requisiti fissati dalla normativa di settore:

- commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- gli enti di colonizzazione;
- gli enti comunali di consumo;
- le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967.

I produttori singoli o associati, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci.

Per essere ammessi ad operare all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato- previa verifica dei requisiti di cui sopra- dalla Direzione di Mercato.

Articolo 22

Compratori

Sono ammessi agli acquisti all'interno del Mercato:

- i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio;
- i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

- le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo, i gruppi di acquisto solidale;
- i gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
- i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali;
- gli enti comunali di consumo;
- gli enti di sviluppo, le cooperative e loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, dei Comuni e loro Consorzi.

Per essere ammessi all'acquisto, all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato- previa verifica dei requisiti di cui sopra- dalla Direzione di Mercato.

Entro l'orario stabilito all'art. 36 del presente Regolamento, sono ammessi i consumatori che possono effettuare presso i produttori anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di mercato.

Articolo 23

Commissionari, Mandatari ed Astatori

Sono ammessi a operare nel mercato per le vendite e per gli acquisti anche i Commissionari e i Mandatari iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio del capoluogo di provincia dove intendono operare, i quali, ferma restando la disciplina dettata dagli articoli, 1703-1736 del codice civile, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dai protocolli, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Il Comune inibisce l'attività di Commissionario, Mandatario, astatore dei prodotti ortofrutticoli, ai soggetti che sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, e per frodi e sofisticazioni previste dalle leggi speciali di igiene.

Coloro che intendono esercitare attività di Commissionario e/o Mandatario devono prestare, in favore dell'Ente Gestore, una cauzione infruttifera, non inferiore a €. 5.000,00 mediante fideiussione bancaria.

L'importo della cauzione, intestata al singolo operatore, è fissata dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso a operare nel mercato.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi a operare nel mercato gli Astatori iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio.

I Commissionari, assegnatari di posteggi nel Mercato, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, non possono esercitare fuori dal mercato l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione, pena la revoca dell'assegnazione.

I Mandatari e gli Astatori, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, non possono esercitare, per proprio conto, sia nel Mercato, che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività di Mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Per essere ammessi all'acquisto, all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato- previa verifica dei requisiti di cui sopra- dalla Direzione di Mercato.

Articolo 24

Accertamento del Possesso dei Requisiti

I Venditori, i Compratori, i Commissionari, i Mandatari e gli Astatori- in occasione di partecipazione a bandi, di provvedimenti amministrativi (concessioni, concessioni-contratto, autorizzazioni, rinnovi e/o proroghe, etc.) e in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ente Gestore- devono documentare e dichiarare il possesso e la permanenza dei seguenti requisiti:

1) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono concorrere i soggetti che si trovino nelle condizioni previste nel citato articolo;

2) che a carico del titolare o del direttore tecnico (nel caso di impresa individuale), dei soci o del direttore tecnico (nel caso di s.n.c.), dei soci accomandatari o del direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio persona fisica, o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Le suddette dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti sopra indicati;

3) che a carico di tutti i soci e dell'organo amministrativo non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della CE che incidono sulla moralità professionale. Le suddette dichiarazioni (che dovranno comunque contenere le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione) devono essere rese da tutti i soggetti sopra indicati e dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l'entrata in vigore del presente Regolamento. Tutti i soggetti in questione sono altresì tenuti a dichiarare di essere consapevoli che sarà comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18; che in ogni caso l'esclusione e il divieto opereranno anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; che l'esclusione e il divieto in ogni caso non opereranno quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in casi di revoca della condanna medesima;

4) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli adempimenti fiscali previsti dalla legislazione vigente;

5) non aver mai presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, in merito al possesso dei requisiti e/o condizioni rilevanti per l'ottenimento di concessioni o provvedimenti simili o analoghi;

6) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

7) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n.248. Detta dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti indicati nell'ultimo periodo del precedente numero 2);

8) non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, nel caso siano stati vittime di tali reati, di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

9) non trovarsi, rispetto a concessionari di posteggio al mercato in una situazione di controllo e collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

10) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159 del 2011 in materia di antimafia;

11) di possedere i requisiti morali di cui all'art. 85 del d.lgs. 159 del 2011 in materia di antimafia;

12) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art.71 del d.lgs. 59 del 2010;

13) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. 228 del 2001;

14) essere consapevole di essere sottoposto ad un controllo preventivo antimafia, ex art. 84, comma 3, decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, giusta "Protocollo di legalità per il Mercato ortofrutticolo di Vittoria" del 9 dicembre 2014;

15) di impegnarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni strumentali);

16) di impegnarsi a dare notizia alla Prefettura, al Comune di Vittoria e alla società Vittoria Mercati s.r.l. di ogni tentativo di usura o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti degli operatori di mercato o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo), con l'obbligo di denunciare i fatti all'Autorità Giudiziaria così come previsto nel "Protocollo di legalità per il Mercato ortofrutticolo di Vittoria" sottoscritto tra il Comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa il 9 dicembre 2014;

17) di impegnarsi all'adozione di un capillare sistema di controlli per il perseguimento della trasparenza e la regolarità delle attività poste in essere all'interno del mercato ortofrutticolo; a contrastare il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale; a garantire la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza; alla piena applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro; alla formazione del personale anche in vista degli obiettivi dell'impegno per la legalità; a segnalare alle Autorità competenti ogni fatto rilevante al perseguimento di tali finalità;

18) che la ditta e/o società applica ai propri lavoratori dipendenti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di categoria;

19) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori;

20) di acconsentire, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa all'attività di mercato;

21) di conoscere e di accettare le disposizioni del Regolamento del mercato ortofrutticolo e tutti gli atti amministrativi in materia (deliberazioni, ordinanze sindacali e dirigenziali in atto

vigenti, e in particolare le ordinanze nn. 563 del 26 ottobre 1995, 737 del 7 dicembre 1995 e 27 del 9 giugno 2011) e di obbligarsi a rispettarle pena le sanzioni di legge e di Regolamento;

22) di obbligarsi a fornire, qualora concessionario, con cadenza mensile e comunque su semplice richiesta della Direzione Mercati, i dati riguardanti la quantità di merce commercializzata e, annualmente, i dati relativi al volume di affari della propria attività rilevabili dai documenti contabili, i quali saranno utilizzati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento del mercato ortofrutticolo, avendo riguardo alle esigenze di riservatezza di ogni operatore economico, anche allo scopo di consentire l'ottimizzazione delle attività promozionali e di ogni altra iniziativa ritenuta utile per la migliore gestione della struttura;

23) di conoscere e di accettare le disposizioni contenute nel "Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estortivi compiuti ai loro danni", con applicazione della sanzione accessoria in caso di violazione;

24) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

25) di obbligarsi a richiedere a propria cura e spese, nel caso di rilascio della concessione, l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività da porre in essere all'interno della struttura, liberando l'amministrazione da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dal mancato assolvimento di tale obbligo da parte del richiedente;

26) di obbligarsi a non mutare la destinazione dell'immobile concesso e/o di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie dell'immobile, a installare impianti, attrezzature e/o macchinari senza il previo consenso scritto del Comune (Ente Gestore); di essere consapevole che la violazione di tali obblighi produrrà la risoluzione della concessione ex art. 1456 codice civile; di essere consapevole e di accettare che il concessionario non avrà in alcun caso diritto a qualsivoglia rimborso o indennità per le trasformazioni, addizioni, modifiche o migliorie, anche in caso di consenso del Comune e che al termine del rapporto, il Comune sarà totalmente libero, a propria insindacabile scelta, di ritenerli gratuitamente o di pretendere la rimessa in pristino, a cura e spesa del concessionario; che, conseguentemente, il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai essere imputato ai canoni di concessione;

27) di obbligarsi a non cedere, neanche parzialmente e a nessun titolo, il contratto di concessione e di essere consapevole e di accettare che le operazioni societarie aventi per oggetto il conferimento, la cessione, anche parziale e/o temporanea, dell'azienda, l'immissione di nuovi soci di maggioranza e/o la sostituzione degli stessi, la trasformazione, la fusione e la scissione della concessionaria che comportino anche, di fatto, il trasferimento della concessione, dovranno essere preventivamente comunicate al Comune per ottenere l'assenso scritto, pena la facoltà dello stesso di risolvere di diritto la concessione ex art. 1456 codice civile;

28) di obbligarsi a provvedere, a proprie spese, con riferimento alla porzione immobiliare oggetto di concessione, agli interventi e alle opere di manutenzione ordinaria o comunque conseguenti a propria incuria;

29) di obbligarsi a esonerare espressamente l'Ente Gestore da ogni responsabilità per danni, diretti e indiretti, che possano derivare al concessionario, a propri dipendenti e a terzi; di essere consapevole e di accettare che, con la sottoscrizione del contratto, il concessionario è costituito custode dell'immobile in uso e che lo stesso è tenuto a osservare, con riferimento all'immobile in concessione, le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, e quelle inoltre impartite dal Comune in ottemperanza alla predetta disciplina, in relazione alle parti comuni del Mercato;

30) dichiarare l'elenco completo dei dati anagrafici e fiscali dei propri dipendenti e collaboratori e l'elenco di tutti i contratti che siano stati stipulati, siano essi in corso di validità e funzionali o strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Articolo 25

Documento per l'Accesso e Anagrafe di Mercato

L'ammissione al Mercato è autorizzata dal Direttore di Mercato, mediante il rilascio- agli operatori (ai loro familiari coadiuvanti e al personale dipendente) e ai loro fornitori di beni e servizi, nonché ai soggetti esercenti attività di servizio o attività collaterali al Mercato- di una apposita Carta del Mercato munita di fotografia e completa dei dati anagrafici, qualifica professionale, titolo di ammissione al Mercato e periodo di validità.

Il rilascio e/o il rinnovo della Carta del Mercato è soggetto al pagamento di una somma che sarà fissata dall'Ente Gestore a titolo di rimborso spese, subordinato alla verifica e valutazione dei requisiti di cui ai precedenti articoli.

La Direzione di Mercato può richiedere- ai familiari coadiuvanti, al personale dipendente, ai fornitori di beni e servizi degli operatori di Mercato- oltre ai requisiti professionali, anche l'immunità da precedenti penali per reati pregiudizievoli al buon andamento dell'attività di Mercato; stessa richiesta può essere rivolta ai soggetti esercenti attività di servizio o attività collaterali al Mercato.

Il tesserino (Carta del Mercato) è rinnovabile, di anno in anno, previo accertamento della permanenza dei requisiti richiesti.

L'autorizzazione avrà validità annuale, con scadenza al 31 dicembre, salvo rinnovo.

La Carta del Mercato è strettamente personale e deve essere esibita ad ogni richiesta della Direzione di Mercato, del personale dell'Ente Gestore e della Società di Gestione, nonché dagli operatori di Polizia.

La Carta del Mercato viene ritirata se, per oltre un anno, il titolare non esercita l'attività per la quale è stato ammesso.

E' vietato l'accesso e la permanenza nella zona del Mercato all'ingrosso a chi non è munito della Carta del Mercato o di permesso regolare.

Il Direttore del Mercato, se la richiesta è sufficientemente motivata, può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, rilasciando una temporanea Carta di Mercato.

Sono ammessi nel Mercato i conduttori di mezzi di trasporto in possesso di regolare documento di accompagnamento emesso a norma del D.P.R. 627 del 6 ottobre 1978, nonché i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti destinati ai Concessionari di posteggio di vendita del Mercato. A tali soggetti- previa verifica dei presupposti d'ingresso, l'esibizione di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo- può essere rilasciata, da parte degli addetti, una Carta del Mercato, provvisoria giornaliera, valida per l'accesso alle aree di interesse per le loro attività.

È istituita un'anagrafe di Mercato, dove sono iscritti, per categorie separate, tutti i soggetti Compratori, Venditori, Mandatari, Commissionari, Astatori, operatori (ai loro familiari coadiuvanti, al personale dipendente e ai fornitori di beni e servizi), nonché ai soggetti esercenti attività di servizio o attività collaterali al Mercato. L'iscrizione all'anagrafe è obbligatoria anche per quei soggetti, ricompresi nelle categorie che precedono, destinatari di una carta provvisoria giornaliera.

In caso di accertata violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, la Direzione di Mercato potrà adottare nei confronti dei trasgressori il provvedimento di inibizione temporanea, o definitiva, dall'accesso e/o dall'attività di Mercato, dandone opportuna informativa a tutti gli operatori.

Possono altresì accedere al Mercato i componenti della Commissione del Mercato.

Articolo 26

Disciplina delle operazioni commerciali

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche per mezzo di familiari o di dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla Direzione di Mercato.

Le organizzazioni dei produttori, i consorzi e le cooperative di produttori compiono le vendite per mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

I Mandatari e i Commissionari, autorizzati- ferma restando la disciplina dettata dagli articoli, 1703-1736 del codice civile, dalla legge 25 marzo 1959 n. 125, dal decreto ministeriale 10 aprile 1970 (approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli) e dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989- devono depositare presso la Direzione di Mercato l'elenco delle ditte rappresentate, allegando i relativi mandati di rappresentanza, o incarichi professionali, debitamente controfirmati per accettazione.

I Mandatari e i Commissionari sono altresì obbligati a comunicare alla Direzione di Mercato l'inizio di ogni eventuale nuovo rapporto di rappresentanza o di incarico. La Direzione di Mercato si riserva la facoltà di richiedere- al fine di procedere alle opportune verifiche- eventuali report dettagliati sulle transazioni concluse, anche al fine di verificare l'eventuale svolgimento di pratiche commerciali sleali e/o vessatorie.

I Mandatari e i Commissionari sono obbligati a comunicare tempestivamente alla Direzione di Mercato ogni eventuale cessazione di rapporto o di rappresentanza o d'incarico.

Sono vietati, a tutti gli operatori di mercato, la "condotta commerciale sleale", come definita dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, e "il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali"- identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare, approvati il 29 novembre 2011- di cui all'art 4 del decreto 19 ottobre 2012, n. 199 (regolamento di attuazione).

Tali divieti sono sanzionati gradualmente, e fino alla revoca della concessione, nel caso di assegnatari di posteggi.

Articolo 27

Norme Comportamentali di Correttezza Commerciale

Il comportamento di ogni operatore, lavoratore, fornitore e/o utente del Mercato deve sempre essere improntato sulla massima correttezza commerciale, civile e etica. Non sono consentiti, e possono determinare l'espulsione dal Mercato:

- comportamenti e azioni lesivi dell'immagine e del buon nome del Mercato;
- frodi commerciali, fiscali e/o alimentari;
- atti di vandalismo e/o di intimidazione;
- mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e di quanto indicato all'art. 1;
- ogni altro comportamento costituente reato che configuri responsabilità amministrativa, messo in atto eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione adottato e reso noto dall'Ente Gestore.

Ogni operatore, lavoratore, fornitore e/o utente è tenuto ad impegnarsi per tutelare l'immagine e il buon funzionamento del Mercato, provvedendo ad informare tempestivamente la Direzione nel caso di anomalie e devianze comportamentali da parte di altri operatori, lavoratori, fornitori e/o utenti del Mercato.

TITOLO IV - POSTEGGI

Articolo 28

Destinazione dei Posteggi

I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai produttori ortofrutticoli, singoli o associati, alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, ai commercianti all'ingrosso, ai Commissionari e Mandatari che dimostrino di poter svolgere la loro attività a carattere continuativo.

Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967 n. 622, che svolgano attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esistente ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio disponibile.

Una superficie adeguata dovrà essere riservata ai produttori e Venditori occasionali e le relative assegnazioni sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

Articolo 29

Assegnazione dei Posteggi di Vendita

I posteggi per attività a carattere continuativo sono concessi, su domanda degli interessati, e previo esperimento di bando di concorso, dall'Ente Gestore, agli operatori, aventi i requisiti generali indicati all'art. 24, nel rispetto delle norme di settore e di quanto previsto all'art. 1 del presente Regolamento, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 71, commi 1 e ter, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e non sia stato oggetto, nell'ultimo quinquennio, di protesti significativi pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del limite numerico di assegnazione dei posteggi, e di garantire l'equilibrata presenza degli operatori in funzione della libera e concorrenziale formazione dei prezzi, le ditte assegnatarie dovranno comunicare preventivamente all'Ente Gestore ogni variazione della propria composizione societaria. Qualora a seguito di tale comunicazione dovessero emergere rapporti tra diversi concessionari e/o soci degli stessi, tali da configurare l'esistenza di un controllo o di un collegamento o comunque di una posizione dominante tra i medesimi, l'Ente Gestore potrà procedere alla revoca dell'assegnazione.

L'assegnazione sarà effettuata in base a una graduatoria formulata, previa verifica dei presupposti di legge e di regolamento, secondo criteri di valutazione e di merito stabiliti dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Il Posteggio può essere assegnato alle tipologie di Operatori indicate agli articoli 21-23 del presente Regolamento, e in particolare a:

- produttori ortofrutticoli singoli o associati ovvero organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967;
- commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- consorzi e cooperative di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- enti di sviluppo, consorzi e cooperative di produttori ortofrutticoli;
- imprese di trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti;
- Commissionari, Mandatari o Astatori;

Il richiedente deve documentare il possesso dei requisiti generali di ordine pubblico, di onorabilità, nonché di quelli indicati al superiore art. 24, e può essere assegnatario di un solo posteggio.

Le concessioni hanno durata di anni 5 (cinque), salvo rinnovo, e avranno scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.

Il canone di concessione di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato e deve essere corrisposto a rate mensili anticipate.

All'atto della concessione l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari ad almeno 5 (cinque) mensilità di canone, a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano la

concessione stessa, delle somme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.

In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone, dopo il decimo giorno del mese, sarà applicata una penale pari al 10% del canone stesso. Dopo il trentesimo giorno, l'Ente Gestore può, in caso di recidiva, revocare la concessione ai sensi dell'art. 33, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

Agli operatori che svolgono attività a carattere stagionale può essere riservato, compatibilmente con la disponibilità di aree e le esigenze di traffico, un apposito spazio.

Articolo 30

Minimi di Attività Commerciale

L'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, individua un fatturato minimo e/o i livelli minimi (espressi in tonnellate di derrate) di attività annuale, ai quali subordinare le concessioni dei posteggi o il loro rinnovo.

Nel caso in cui l'operatore non ha raggiunto, per due anni consecutivi, un fatturato minimo e/o livelli minimi di attività potrà essere disposta la revoca della concessione.

Per tali finalità, la Direzione di Mercato accerta annualmente il quantitativo di derrate introdotto e il relativo fatturato.

Articolo 31

Titolarità dei Posteggi e Modifiche

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, pena la decadenza della concessione, salvo che al coniuge e ai parenti entro il terzo grado. La morte dell'assegnatario dà diritto, agli eredi legittimi, di subentrare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora abbiano i requisiti di cui all'art. 24. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare, da persona avente i requisiti di cui all'art. 24, per non più di tre mesi.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasferita alla società fino alla scadenza, presentando regolare domanda all'Ente Gestore, che, sentita la Commissione di Mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale che finanziario e commerciale della persona fisica, quale operatore fisso del Mercato, e il rappresentante legale abbia i requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa è intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura in favore del nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale, al quale il posteggio è intestato, e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualsiasi variazione nella rappresentanza di una società concessionaria di un posteggio, o nella composizione societaria, nel caso comporti l'ingresso di nuovi soci, è subordinata all'espresso assenso della Direzione di Mercato, pena la revoca della concessione.

Sono soggette alla sola comunicazione preventiva le variazioni di titolarità, sempreché non comportino l'ingresso di nuovi soci, conseguenti a:

- recesso di soci dalla società, che non comportino lo scioglimento della stessa, purché la società non risulti in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- variazioni della ragione sociale o denominazione della società;

- variazione delle quote sociali;
 - variazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice o viceversa.
- La comunicazione preventiva deve pervenire alla Direzione di Mercato almeno 30 (trenta) giorni prima della data della variazione, da considerarsi assentita qualora, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, non pervenga un motivato provvedimento contrario, o richiesta di chiarimenti.

L'espresso assenso, previsto per le variazioni relative alla titolarità delle concessioni, è dato previa valutazione dei requisiti- anche con riferimento ai nuovi soci non aventi la rappresentanza- di cui all'art. 24 del presente Regolamento. Il diniego alla richiesta di costituzione di società o di variazione nella rappresentanza o nella composizione delle società è motivato dal Direttore di Mercato.

Articolo 32

Gestione e Uso dei Posteggi

1. Il posteggio deve essere gestito direttamente dall'intestatario dell'assegnazione o dai propri dipendenti o collaboratori familiari.
2. Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art. 24 del Regolamento.
3. Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di persone giuridiche, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dell'incarico del rappresentante legale, al quale il posteggio è intestato, e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.
4. Gli assegnatari, per i rapporti con il Comune di Vittoria, Ente Gestore del Mercato, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.
5. I posteggi e, tutte le aree riservate ai Concessionari, sono identificati da apposite insegne la cui installazione è effettuata seguendo le modalità e le indicazioni fornite dal Direttore di Mercato, sentita la Commissione di Mercato. Tali insegne sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità. I costi delle insegne sono a carico dei Concessionari.
6. I Concessionari devono esporre nel posteggio in luogo visibile, una tabella indicante la denominazione della ditta concessionaria, il nominativo del titolare oppure del rappresentante legale, i nominativi degli eventuali soci operanti nel Mercato e quelli dei familiari coadiuvanti e dei prestatori d'opera regolarmente abilitati, nonché il rispettivo numero delle Carte del Mercato.
7. I posteggi e ogni altro spazio assegnato debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita e le relative attrezzature. E' vietato utilizzare o occupare aree di vendita o altri spazi non dati in concessione.
8. L'Ente Gestore provvede alla istituzione di apposita ed idonea area per il deposito di imballaggi vuoti, adeguato alle necessità del Mercato.
9. Nei posteggi non sono consentite modifiche strutturali e installazioni di impianti di qualsiasi genere, senza il preventivo consenso del Direttore di Mercato.
10. Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e delle altre aree di vendita, nonché comunicare tempestivamente alla Direzione di Mercato le opere di manutenzione straordinaria occorrenti. Egli è responsabile dei danni procurati a persone o cose conseguenti alla mancata diligenza.
11. Durante le ore di chiusura del Mercato, la permanenza e l'accesso dei Concessionari, dei loro coadiuvanti e dipendenti sono autorizzati dal Direttore di Mercato o dal personale adibito alla vigilanza, secondo la necessità del caso.

12. Nei posteggi riservati ai produttori, i Concessionari (organizzazioni dei produttori, i produttori, i consorzi e le cooperative dei produttori) debbono vendere prevalentemente i prodotti di produzione propria o dei soci. Le associazioni e le cooperative dei produttori debbono presentare l'attestazione di appartenenza territoriale dei loro associati e dei loro soci.

13. La sospensione dell'attività di vendita deve essere preventivamente, o comunque entro tre giorni dal suo inizio, comunicata al Direttore di Mercato. Qualora la sospensione superi i 60 (sessanta) giorni in un anno solare la stessa deve essere autorizzata dal Direttore di Mercato.

Articolo 33

Cessazione e Revoca delle Assegnazioni dei Posteggi

1. Le assegnazioni dei posteggi e spazi connessi cessano:

- alla scadenza;
- per rinuncia del Concessionario durante il periodo di assegnazione;
- per fallimento dichiarato a carico del Concessionario;
- per scioglimento della società concessionaria;
- per morte del Concessionario, salvo il diritto degli eredi;

2. Il Concessionario non ha, in ogni caso, diritto alla restituzione di somme pagate anticipatamente quale canone di concessione.

3. La rinuncia alla concessione, deve essere resa nota, alla Direzione di Mercato, con disdetta trasmessa a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno sei mesi.

4. Le concessioni sono revocate, sentita la Commissione, previa contestazione degli addebiti al Concessionario interessato, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti indicati agli artt. 21-24 del presente Regolamento;
- variazione nella rappresentanza della ditta concessionaria senza l'espresso assenso della Direzione di Mercato;
- la mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, nel caso di società, enti, etc.;
- inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
- inattività, non tempestivamente comunicata al Direttore di Mercato, o da questo non autorizzata, per oltre 60 (sessanta) giorni in un anno;
- morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per l'uso del posteggio, in caso di recidiva e previa diffida;
- cessione, anche parziale del posteggio a terzi;
- mancata dimostrazione di un fatturato minimo e/o livelli minimi di attività, per due anni consecutivi;
- gravi scorrettezze commerciali, compresi i protesti significativi, nell'ultimo quinquennio, pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio.
- ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attività del Mercato, nonostante l'applicazione di progressive sanzioni pecuniarie e sospensioni temporanee.

6. La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, su proposta del Direttore di Mercato e sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale. La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta, trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende acquisito positivamente.

Articolo 34

Riconsegna dei Posteggi

1. Al termine dell'assegnazione, il posteggio e ogni altra area assegnata devono essere

riconsegnati all'Ente Gestore liberi di persone e cose entro i 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca della concessione.

2. Dai locali devono essere rimossi gli impianti e le sovrastrutture non di proprietà dell'Ente Gestore. In caso d'inottemperanza, gli impianti, sovrastrutture e attrezzature possono essere rimossi dall'Ente Gestore, addebitando al Concessionario inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.

3. I locali devono essere riconsegnati in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subentro di un altro Concessionario. In caso d'inottemperanza si procede ai necessari lavori, addebitando al Concessionario inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.

4. Il Concessionario del posteggio è tenuto a rimborsare all'Ente Gestore ogni eventuale danno arrecato al Mercato ed alle sue attrezzature in ragione della sua permanenza nel posteggio e negli altri spazi assegnati.

Articolo 35

Concessione e Locazione di Aree nel Mercato

L'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, può riservare aree da destinare all'esercizio di attività di servizio o collaterali al Mercato ortofrutticolo.

E' facoltà dell'Ente Gestore assegnare, in locazione, spazi (immobili e/o aree) da destinare ad attività, non soggette a regime di concessione, diverse da quelle c.d. "di mercato", purché compatibili con le finalità del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso.

Fatte salve le pattuizioni oggetto dei singoli contratti, è fatto obbligo ai conduttori di rispettare, in ogni sua parte, il presente Regolamento.

Altresi, è facoltà dell'Ente Gestore, assegnare in concessione e/o in locazione, spazi (immobili e/o aree) da destinare a produttori che intendano effettuare la vendita diretta delle loro merci.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Articolo 36

Calendario e Orari delle Vendite

1. Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni feriali, fatta eccezione per quelli stabiliti come festivi ed espressamente indicati nel calendario, redatto entro il 20 dicembre di ogni anno dall'Ente Gestore per l'anno successivo, sentita la Commissione di Mercato.

2. L'orario di apertura e chiusura del mercato e delle vendite è fissato dall'Ente Gestore con ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione di Mercato.

3. Gli orari d'ingresso al Mercato possono essere diversificati per le varie categorie di operatori, utenti ed addetti ai servizi. Devono tuttavia consentire agli operatori di portare a termine il rifornimento, la vendita e la consegna all'utente dei prodotti commercializzati e la contabilizzazione delle operazioni di vendita.

4. Nell'orario di vendita può essere prevista anche l'apertura pomeridiana, salvo nei casi in cui l'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, ritenga tale apertura non conveniente in relazione alle esigenze locali. Il Direttore di Mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Articolo 37

Provvedimenti d'Urgenza del Sindaco

Il Sindaco, su proposta e/o richiesta del Direttore di Mercato, della Commissione di Mercato o delle rappresentanze degli operatori economici del settore, può, in deroga al presente

Regolamento, disporre con propria ordinanza provvedimenti urgenti e temporanei, per far fronte a particolari circostanze e situazioni riguardanti il funzionamento del Mercato.

Articolo 38

Ordine Interno

1. Gli operatori, gli utenti e tutti quelli che, per qualsiasi ragione, frequentano il Mercato devono attenersi alle disposizioni che sono impartite dal presente Regolamento.

2. Chiunque sia autorizzato ad accedere nel Mercato, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione del Mercato.

E' pertanto vietato:

- permanere senza il possesso di idonei documenti di accesso;
- ostacolare le operazioni commerciali e le attività a esse connesse;
- introdurre prodotti fitosanitari, carburante in taniche, bobine di film plastici;
- sostare, anche per brevi periodi, veicoli di qualsiasi tipo all'interno dei posteggi;
- attirare i Compratori con azioni idonee a provocare disturbo o turbativa alla regolare attività commerciale;
- mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
- diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;
- fare uso d'impianti di amplificazione sonora non autorizzati dalla Direzione di Mercato;
- promuovere sottoscrizioni, sollecitare offerte, curare raccolte, senza il permesso del Direttore di Mercato;
- affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
- esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;
- esercitare qualsiasi prestazione lavorativa senza titolo idoneo;
- introdurre animali;
- ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione;
- turbare il funzionamento del Mercato con grida e schiamazzi;
- gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- accendere fuochi;
- accettare, sollecitare, offrire o accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza e alla disciplina del Mercato e delle contrattazioni.

Articolo 39

Responsabilità degli Operatori

Gli Operatori del Mercato sono obbligati a rispettare il presente Regolamento, oltreché ad adempiere a tutti gli obblighi imposti dal contratto di concessione, attivandosi per facilitare l'esecuzione di tutte le iniziative che saranno svolte nel comune interesse, a garanzia della libertà delle contrattazioni e dell'immagine del Mercato. Gli Operatori saranno a tale scopo tenuti a:

- trasmettere la documentazione riguardante l'attività svolta, al fine di consentire l'efficace gestione del servizio di rilevazione statistica sulla quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti;
- comunicare all'Ente Gestore, preventivamente e in forma scritta, qualsiasi cambiamento che riguardi l'Operatore e il proprio personale e, in particolare: il cambio denominazione sociale, la forma giuridica, la natura dell'attività aziendale, la cessazione della propria attività aziendale, il cambio del legale rappresentante, la variazioni della qualifica e/o del ruolo aziendale degli intestatari dei documenti di accesso;

- fare un uso appropriato delle parti comuni, e in particolare a non utilizzare o fare utilizzare per scopi diversi le vie d'accesso e/o di servizio, i piazzali, i camminamenti e quanto altro, rispondendo, anche per fatto del terzo, dei danneggiamenti che dovessero per qualsiasi ragione derivarne.

Articolo 40

Svolgimento delle Funzioni Ispettive

Svolge funzioni ispettive il Direttore di Mercato e la Società di Gestione (per i servizi affidati in concessione), e il personale da essi autorizzato a impartire disposizioni volte a far cessare immediatamente devianze, inadempienze, situazioni di pericolo e a comminare o proporre sanzioni.

Articolo 41

Vigilanza Annonaria e Igienico-Sanitaria

Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di polizia amministrativa all'interno del mercato sono svolte dalle Autorità istituzionalmente competenti. L'Ente Gestore e la Società di Gestione (per i servizi affidati in concessione) potrà mettere a disposizione dei soggetti competenti eventuali locali ritenuti necessari per lo svolgimento di tali funzioni.

Articolo 42

Pulizia del Mercato

L'Ente Gestore e/o la Società di Gestione (per i servizi affidati in concessione), cura il servizio raccolta e l'asportazione di rifiuti, il lavaggio delle strade, delle aree comuni e la pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

I Concessionari devono tenere i posteggi, e le loro pertinenze, costantemente puliti e sgombrati da rifiuti, osservando le norme di sicurezza dei locali, di conservazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

I rifiuti devono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, conferiti presso le apposite aree attrezzate, e/o raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio per il ritiro da parte del personale incaricato, o secondo le direttive emanate dalla Direzione di Mercato.

Gli incaricati del Servizio igienico-sanitario hanno facoltà di procedere a visite e ispezioni dei posteggi in concessione.

In caso di accertata violazione delle superiori disposizioni, i Concessionari sono soggetti alle sanzioni di legge e ai provvedimenti di cui all'art. 44.

Articolo 43

Circolazione dei Veicoli

L'accesso, la circolazione, la sosta e la velocità massima dei veicoli all'interno del Mercato sono disciplinati dall'Ente Gestore e/o dalla Società di Gestione (per i servizi affidati in concessione) con appositi provvedimenti, sentita la Polizia municipale.

La segnaletica utilizzata deve corrispondere a quella regolamentare, prevista dal codice della strada.

È consentito l'uso dei carrelli elevatori, immatricolati ed omologati per la circolazione su strada, o transpallet a mano per il trasporto dei prodotti all'interno del Mercato.

Tutti i carrelli elevatori devono, comunque, essere muniti di ruote gommate e recare l'indicazione della ditta o persona cui appartengono.

Articolo 44

Provvedimenti Disciplinari

Fatte salve le azioni penali e le sanzioni amministrative di legge, sono previste, a carico degli operatori del mercato, azioni disciplinari amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- diffida (verbale o scritta) da parte del Direttore di Mercato;
 - sospensione da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni lavorativi, comminata da parte del Direttore di Mercato;
 - sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dalla Commissione di Mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo. Nei casi gravi e urgenti, la sospensione può essere disposta dal Direttore di Mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di Mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni;
 - revoca dell'assegnazione del posteggio ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.
- Ogni violazione del presente Regolamento, sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7/bis del d. lgs. 18 agosto 2000 n.267.

TITOLO VI - OPERAZIONI DI VENDITA

Articolo 45

Disciplina e Norme per le Vendite

Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.

Le relazioni commerciali all'interno del Mercato ortofrutticolo debbono avvenire nel rispetto dell'articolo 62 del d.lgs 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del relativo decreto d'attuazione.

In tutte le fasi di commercializzazione, i prodotti, il loro confezionamento e i relativi contenitori, devono essere conformi a legge.

Chiunque alteri artificialmente il peso degli imballi contenenti la merce esposta è soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui al precedente art. 44, salvo maggiori sanzioni previste da norme di legge.

La merce esposta nei posteggi di vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità o provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Gli Operatori possono ritirare dal Mercato le merci introdotte senza dover corrispondere all'Ente Gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Le vendite si effettuano a tara merce, oppure a peso netto, a numero o a collo.

Il venditore deve dichiarare il sistema di vendita al momento dell'offerta.

Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartelli portanti l'indicazione dell'utente.

Gli Utenti all'atto dell'acquisto di singoli colli o partite di colli devono curare il ritiro degli stessi, dopo la contestuale pesatura, evitando di depositarli anche provvisoriamente negli spazi interni o esterni del Mercato.

Acquistato il prodotto, l'Utente ne assume la piena disponibilità e responsabilità e deve, al fine di evitare possibili confusioni, collocare su ogni collo o catasta di colli un biglietto contenente il suo nominativo o la sua indicazione in codice.

La Direzione del Mercato, qualora si verificassero inadempienze nei pagamenti e a seguito di circostanziata e documentata denuncia, previa contestazione degli addebiti, potrà inibire l'accesso al Mercato all'insolvente, ritirando allo stesso la Carta del Mercato di cui al precedente art. 25 del presente Regolamento, sino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza.

Articolo 46

Strumenti di Pesatura

Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

- mantenuti puliti e in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista agli Utenti.

Nulla è dovuto dall'Utente per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dall'Operatore o dal personale da lui incaricato.

Articolo 47

Vendite all'Asta

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di Astatori iscritti nel Registro Imprese/REA della locale Camera di Commercio.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta, e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo a base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, installati nel Mercato dall'Ente Gestore o dalla Società di Gestione.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla Commissione di Mercato.

Articolo 48

Vendite per Conto

I Commissionari e i Mandatari, ammessi ad operare nel Mercato, devono svolgere il loro mandato secondo le leggi vigenti e il presente Regolamento.

Ai Commissionari e ai Mandatari spetta, da parte dei committenti e dei mandanti, una provvigione- che non può superare il 10% del prezzo di vendita- da concordare fra le parti.

I Commissionari e i Mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolari conto vendita per i prodotti venduti.

Dal conto vendita deve risultare:

- la natura e la qualifica del prodotto e il numero dei colli;
- il prezzo di vendita;
- il peso netto di ciascuna partita o collo venduti;
- l'importo totale lordo e le singole ritenute;
- il netto ricavo da accreditare al committente o mandante;
- l'intestazione del venditore e il suo numero di codice fiscale e partita I.V.A..

I Commissionari o Mandatari devono tenere a disposizione della Direzione di Mercato tutti gli atti e i documenti riguardanti le transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Articolo 49

Certificazioni per Derrate non Ammesse alle Vendite o Deperite

Gli operatori possono chiedere al Direttore di Mercato la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti di legge.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore di mercato; il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire,

agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore di mercato rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine sanitario. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può in nessun caso giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero in quantità inferiore a quella ricevuta.

Articolo 50

Derrate Affidate alla Direzione di Mercato

Il Direttore di Mercato provvede, mediante l'opera di Mandatari o di Commissionari, nonché della Cassa di Mercato e in conformità delle norme stabilite dalla Commissione di Mercato alla vendita:

- delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
- delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, Commissionari o Mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;
- delle derrate che, su denuncia dell'organo sanitario addetto al mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del Direttore di Mercato, non vengano immesse alla vendita. I Commissionari, i Mandatari e la Cassa di Mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente Gestore e dalla Direzione di Mercato.

I Commissionari e i Mandatari debbono versare alla Cassa di Mercato, nello stesso giorno delle vendite, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.

L'Ente Gestore, non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

TITOLO VII – VARIE

Articolo 51

Elezioni di Domicilio

Tutti i concessionari devono eleggere domicilio presso la loro sede operativa nel Mercato ortofrutticolo all'Ingrosso.

Articolo 52

Modifiche del Regolamento

Ogni successiva modifica del presente Regolamento sarà approvata dal Consiglio comunale, sentita la Commissione di Mercato.

Articolo 53

Validità del Regolamento

La disciplina del presente Regolamento si estende a tutte le aree di pertinenza del Mercato ortofrutticolo all'Ingrosso.

Articolo 54

Entrata in Vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua

approvazione da parte del Consiglio comunale di Vittoria, e sostituisce il precedente adottato con delibera di Consiglio comunale n. 81 del 29 ottobre 1971.